

Verbale di assemblea ordinaria
dell'Associazione Coro Stelutis

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Coro Stelutis, corrente in via Bologna Via Pallavicini n. 21.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, Sig. Giovanni Battista Artuso, ai sensi dell'art.18 del vigente statuto sociale mentre verbalizza il Sig.....

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 15 dello statuto contenente l'O.d.G., l'ora e il luogo, che sono presenti n... soci su n... soci iscritti, dichiara che essa debba ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto

disposto dall'art.35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

2. Varie e Eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea ordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in ragione della normativa di cui al Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n.117 che ha richiesto degli adeguamenti imprescindibili per mantenere lo status di associazione di Promozione Sociale.

Successivamente da lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo comprendente n. 30 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n.30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera quindi di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

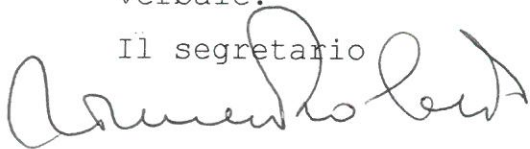
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del

presente atto chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
registrato il 23/02/2019 Serie 3 al N. 5962
pagato €
(Euro) (esente)

IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani

STATUTO
ASSOCIAZIONE "CORO STELUTIS APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia, una associazione avente la seguente denominazione: **"CORO STELUTIS APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bologna (BO), e con durata illimitata. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Le attività che si propone di svolgere in modo continuativo prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie

e gratuite dei propri associati sono l'organizzazione e la gestione di attività culturali, musicali, artistiche, e ricreative di interesse sociale, attraverso la ricerca e conoscenza del patrimonio musicale popolare della nostra terra, la valorizzazione di tale patrimonio principalmente tramite la sua esecuzione vocale corale, eseguita dagli stessi soci cantori sotto la direzione di un Direttore Artistico.

Nello specifico l'Associazione per il perseguimento delle sue finalità può svolgere le seguenti attività:

- ricerca in loco e la registrazione di musiche popolari ormai in via di estinzione;
- l'analisi comparata di detto materiale dal punto di vista storico, linguistico e musicale: detta analisi sarà estesa al materiale già esistente ed a quello in possesso di persone ed enti che operano con analoga finalità;
- la pubblicazione dei risultati delle attività descritte, elaborati o meno;
- l'esecuzione pubblica, particolarmente indirizzata ai giovani, delle musiche di maggior pregio così desunte;
- l'organizzazione di corsi atti a promuovere l'attività corale mediante l'alfabetizzazione musicale;

- l'organizzazione di convegni e giornate di studio che approfondiscano la conoscenza dell'opera musicale del fondatore del Coro, il Maestro Giorgio vacchi;
- l'aggiornamento informatico del patrimonio musicale esistente e di quello in divenire;
- la registrazione discografica del repertorio eseguito dal Coro, operata con l'intento di favorirne quanto più possibile la conoscenza;
- la sensibilizzazione degli organi di propaganda e stampa su dette attività;
- la partecipazione attraverso attività sociali e musicali a iniziative di solidarietà;
- la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa che possa contribuire alla diffusione degli scopi e delle attività suesposte.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di

raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Associati)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'attività istituzionale ed alla vita associativa con la loro opera, competenze e conoscenze.

ART. 4

(Ammissione)

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea indipendentemente dalla data di iscrizione nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 2 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo l'abilità di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo amministrativo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Vicepresidente
- Direttore Artistico
- Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo)
- Organo di Controllo (organo facoltativo).

• L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione che sono iscritti, nel libro degli associati che all'atto della convocazione siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e

contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

AB Adriano

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima, qualunque

Giuseppe

sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
- elegge nel suo interno il Segretario-Cassiere;
- propone all'Assemblea il Direttore Artistico.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o in caso di assenza dal Vicepresidente, ed è formato da sette componenti, eletti dall'assemblea, tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (mesi) e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 13

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

(Il Segretario)

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle assemblee,

ne cura l'osservazione, aggiorna e cura il registro degli associati, cura la diffusione tra i soci delle decisioni prese dall'assemblea e mantiene con essi i rapporti necessari ad un'efficace realizzazione delle iniziative prese dal comitato direttivo.

Art. 15
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio di Amministrazione, provvede agli incassi delle quote associative e dei contributi; provvede inoltre, su disposizione del Presidente, a pagare per conto dell'Associazione tutte le spese deliberate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli associati.

Il tesoriere è responsabile materialmente delle somme che riceve e che a sua volta deve depositare presso istituti di credito prescelti dal Consiglio di Amministrazione, conserva, tenendola a disposizione per eventuali consultazioni del Consiglio di Amministrazione, tutta la documentazione di carattere finanziario e contabile.

ART. 16

(Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico è socio dell'Associazione e quale tecnico musicale professionale potrà essere

eletto dalla Assemblea, ma su proposta dell'Organo Amministrativo.

Egli dovrà consentire la continuità artistica del Coro costituito dai soci. Il Direttore Artistico determina e dirige la vita artistica e musicale dell'Associazione e a tale scopo presenta ed illustra ogni anno all'Organo Amministrativo e all'Assemblea il programma che intende svolgere. In caso di sue dimissioni spetta all'Organo amministrativo convocare entro 30 giorni l'Assemblea per comunicare la designazione di un nuovo Direttore artistico. L'incarico di Direttore Artistico sarà riporposto ogni volta durante l'Assemblea del rinnovo delle cariche associative.

Per l'attività svolta, al direttore artistico potrà essere riconosciuto un compenso sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea.

ART. 17

(Il Revisore Unico dei Conti)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto delle

Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 18

(Organo di Controllo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente, nel rispetto di tutte le normative vigenti;
- proventi derivanti da iniziative benefiche e sociali;
- donazioni, eredità;
- entrate provenienti dall'esercizio delle attività statutarie;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 111/2011.

I contributi annui ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi associati. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di Credito e/o Banco postale stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21

**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di
utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 25

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 28

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

[Handwritten signature]

Art. 29

(Norme transitorie)

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

[Handwritten signature]

ART. 30

(Disposizioni finali)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA
E' *Salvo* allegato dell'atto
tratto al N. *5962* serie *3*
IL FUNZIONARIO
Giovanna Celant

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

